

COMUNE DI NOLE
Città Metropolitana di Torino

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 53

OGGETTO:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2025.

L'anno **duemilaventiquattro** addì **dieci** del mese di **dicembre** alle ore **diciannove** e minuti **zero** nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
BERTINO Luca Francesco	Presidente	Sì
AUDI Claudia	Consigliere	Sì
ZAMBELLO Tiziana	Consigliere	Sì
BISCONTI Monica	Consigliere	Sì
CAMANDONA Stefano	Consigliere	Sì
MUSCAS Samuele	Consigliere	Sì
BALLESIO Simone	Consigliere	Sì
DIBENEDETTO Francesco	Consigliere	Sì
MADDALENO Silvia	Consigliere	Sì
CASTELLAR Valeria	Consigliere	Sì
AIMO BOOT Elisa	Consigliere	Sì
NOVERO Giulia	Consigliere	Sì
ARMINIO Davide	Consigliere	No
Totale Presenti:		12
Totale Assenti:		1

Assiste l'adunanza il Segretario Generale BARBATO dott.ssa Susanna la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BERTINO Luca Francesco nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

La trattazione del presente punto all'ordine del giorno è integralmente riportata su supporto informatico di registrazione della seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Udita la relazione del Consigliere Ballesio;
- Considerato che ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, gli Enti Locali deliberano entro il 31 dicembre il Bilancio di Previsione per l'anno successivo;
- l'art. 172, comma 1 lettera c), del sopra citato decreto, secondo cui al bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- Richiamato quanto stabilito dall'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296 il quale dispone che *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- Visto l'art.1, comma 779, della Legge 27.12.2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale testualmente recita: *“Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020”*;
- Visto l'art. 1, comma 639, della Legge 27.12.2013 n. 147 (Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- Considerato che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si componeva dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- Richiamata la Legge 27.12.2019, n. 160 *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”*, e in particolare l'articolo 1, comma 738, il quale dispone: *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783”*;
- Dato atto, per quanto sopra esposto, che a decorrere dal 01°Gennaio 2020 cessa di esistere la IUC, imposta unica comunale, ad eccezione delle componenti TARI e IMU, sancendo di fatto l'abolizione della sola componente TASI;
- Richiamate le Deliberazioni del Consiglio Comunale:
 - n. 43 del 31.10.2012 avente ad oggetto: *“Approvazione regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria”*;

- n. 61 del 30.09.2014 avente ad oggetto: “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria (IMU) – Approvazione modifiche”;
- n. 9 del 18.03.2016 avente ad oggetto: “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria (IMU) – Approvazione modifiche”;
- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 29.09.2020 di approvazione del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (nuova IMU);
- Richiamata la disciplina dell’IMU così come disposta dall’articolo 1, commi dal 739 al 783, della Legge 27.12.2019, n. 160;
- Visto in particolare l’articolo 1, comma 740, art. 1 della L. 27.12.2019, n. 160 che prevede che *“Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9”*;
- Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 12.12.2023 avente ad oggetto: “Imposta Municipale Propria (IMU): determinazione aliquote e detrazioni per l’anno 2024”;
- Richiamato l'art.1 – comma 751, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, che testualmente recita: *“Fino all’anno 2021, l’aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni, possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all’azzeramento. A decorrere dal 1° - gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall’IMU.”*
- Preso atto:
 - di quanto previsto dall’art. 1, comma 744 e 753, Legge di bilancio 2020: *“È riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento “...;*
 - dall’art. 1, comma 749, della medesima legge: *“... l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione...”*;
- Considerato che ai sensi dell’art. 1, comma 767, della Legge di bilancio 2020: *“le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l’anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno precedente.”*;
- Preso atto di quanto previsto dall’art. 6-ter del D.L. n. 132/2023 (Decreto Milleproroghe), convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 170/2023, il quale dispone che l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU tramite l’elaborazione del prospetto di cui all’articolo 1, commi 756 e 757, della Legge n. 160/2019, accedendo all’applicazione informatica disponibile nel Portale del federalismo fiscale, decorre dall’anno di imposta 2025, come Decreto del Viceministro dell’Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024, con il quale è stato sostituito l’allegato A del citato DM 7 luglio 2023;
- Considerato che, conformemente a quanto previsto dal vigente Regolamento e come riportato nel Prospetto delle aliquote che costituisce parte integrante e sostanziale della presente, si intende mantenere inalterata anche per l’anno 2025 la pressione fiscale prevista per il 2024 dal prelievo tributario IMU;

- Ritenuto, pertanto, di voler deliberare le aliquote e le detrazioni per l'anno 2025 come meglio evidenziato nella tabella seguente e come riportato nel Prospetto delle aliquote, elaborato utilizzando l'applicazione informatica disponibile sul "Portale del federalismo fiscale":

Tipologia	Aliquote 2025
Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,6%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1%
Terreni agricoli	1%
Aree fabbricabili	1%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1%

- Durante la discussione prendono la parola il Consigliere Aimo Boot e il Sindaco i cui interventi, qui integralmente richiamati, risultano come da registrazione su supporto informatico posto agli atti e conservato nell'archivio comunale;
- Non avendo alcun altro Consigliere chiesto la parola il Sindaco Presidente pone in votazione il presente punto all'ordine del giorno;
- Vista la Legge 241/1990 e s.m.i.;
- Visto il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Dato atto che ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. sono stati acquisiti pareri favorevoli in ordine:
 - alla regolarità tecnica del responsabile dell'ufficio interessato;
 - alla regolarità contabile del responsabile servizi finanziari;

La votazione resa in forma palese, dà il seguente risultato:

Presenti n. 12. - Votanti n. 12 - Astenuti n. //;

Voti favorevoli n. 9 - Voti contrari n. 3 (Castellar, Aimo Boot, Novero);

Visto l'esito della votazione,

DELIBERA

1. **di confermare**, per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.), **le aliquote per l'anno d'imposta 2025**, come indicate nella seguente tabella e come riportato nel Prospetto delle aliquote qui allegato, elaborato utilizzando l'applicazione informatica disponibile sul "Portale del federalismo fiscale", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente, nelle seguenti misure:

Tipologia	Aliquote 2025
Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,6%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1%
Terreni agricoli	1%
Aree fabbricabili	1%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1%

2. di prendere atto che
 - ai sensi dell'articolo 1, comma 744, della Legge di bilancio 2020 è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento;
 - ai sensi dell'articolo 1, comma 749, della Legge di bilancio 2020, la detrazione dall'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 del soggetto passivo e relative pertinenze, è stabilita nella misura di € 200,00;
3. di dare atto altresì, che per quanto non espressamente indicato si fa riferimento alle norme di legge e regolamentari;
4. di trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze il prospetto di cui al comma 757 art. 1 della legge di bilancio 2020, entro il termine perentorio del 14 ottobre dell'anno oggetto d'imposta, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, al fine della sua pubblicazione entro il 28 ottobre.
5. di trasmettere il Prospetto aliquote secondo le disposizioni previste dal DM 7 luglio 2023, per mezzo dell'applicativo predisposto dal MEF, entro il 14 ottobre dell'anno di riferimento del tributo;

Inoltre con successiva votazione unanime e favorevole, resa in forma palese, delibera di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

Del che si è redatto il presente verbale e in data 13/12/2024 viene sottoscritto

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente
BERTINO Luca Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente
BARBATO dott.ssa Susanna
